



Camera di Commercio
Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE MICRO , PICCOLE E MEDIE IMPRESE DELLA CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE PER L'OTTENIMENTO DELL'ATTESTAZIONE SOA – ANNO 2023

ARTICOLO 1 – FINALITA'

1. La Camera di Commercio di Firenze ha destinato la somma di € 30.000,00 a sostegno delle micro, piccole e medie imprese della città metropolitana di Firenze per l'acquisizione di servizi qualificati finalizzati al rilascio dell'attestazione di qualificazione SOA, necessaria alle stesse per la partecipazione a gare di appalto pubbliche, nonché per l'esecuzione di lavori di importo superiore ad € 516.000,00 ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali previsti dalla normativa vigente.

ARTICOLO 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente disciplinare le imprese che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:
 - a. siano micro, piccole o medie imprese come definite dall'allegato 1 del regolamento UE n. 651/2014;
 - b. abbiano sede legale e/o unità locali nella circoscrizione territoriale della Camera di Commercio di Firenze;
 - c. siano iscritte e attive al Registro delle Imprese della Camera di Commercio di Firenze;
 - d. siano in regola con il pagamento del diritto annuale camerale;
 - e. non abbiano forniture in essere con la Camera di Commercio di Firenze ai sensi dell'articolo 4 comma 6 del D.L. 95 del 06.07.2012, convertito nella L. 07.08.2012, n. 135;
 - f. non si trovino in fase di liquidazione e non siano soggette alle procedure concorsuali di cui al R.D. 16.03.1942, n. 267 e successive modificazioni, o alle procedure previste al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D. Lgs. 12.01.2019, n. 14;
 - g. abbiano legali rappresentanti, amministratori (con o senza poteri di rappresentanza) e soci per i quali non sussistano cause di divieto, di decadenza, di sospensione previste dall'articolo 67 del D.Lgs. 06.09.2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia). I soggetti sottoposti alla verifica antimafia sono quelli indicati nell'articolo 85 del D. Lgs. 06/09/2011, n. 159.
2. Non possono essere beneficiari dei contributi in argomento le società partecipate dalla Camera secondo quanto previsto dall'articolo 1 comma 5 lettera c) del Regolamento per la concessione dei contributi camerale.

ARTICOLO 3 – SPESE AMMISSIBILI

1. Le imprese in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 possono presentare domanda per le spese sostenute per il rilascio dell'attestazione da parte delle SOA (autorizzate dall'ANAC) per qualsiasi categoria e classifica. Non sono ammissibili le spese sostenute per la verifica triennale della suddetta attestazione.
2. Possono essere ammesse al contributo le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2023 ed entro il 31 dicembre 2023 (criterio di competenza della spesa) purché l'attestazione SOA sia ottenuta successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo alla Camera di Commercio di Firenze.
3. Non sono ammissibili le fatture emesse da soggetti aventi legali rappresentanti, amministratori, soci in comune con il richiedente il contributo camerale.
4. Non sono in alcun caso ammissibili i pagamenti effettuati in contanti e/o da un soggetto terzo rispetto all'impresa beneficiaria del contributo.



**Camera di Commercio
Firenze**

dal 1770 la casa delle imprese

5. Le suddette spese dovranno essere documentate mediante copia delle fatture e quietanzate secondo le seguenti modalità:
 - Pagamenti tramite bonifico bancario (allo sportello o tramite home banking): ammessi con la presentazione della ricevuta della banca per il bonifico effettuato dalla quale risulti, oltre all'intestazione ed il numero del conto, anche la data di esecuzione dell'operazione, **con la dicitura eseguito/pagato**, o in alternativa la lista dei movimenti/estratto conto dai quali risulti l'addebito dell'importo;
 - Pagamenti tramite POS: occorre ricevuta bancomat o ricevuta carta di credito unitamente alla lista dei movimenti/estratto conto da cui si desuma il relativo addebito;
 - Pagamenti tramite RI.BA.: occorre l'avviso o l'elenco degli effetti in scadenza accompagnati dall'estratto conto da cui si evinca il relativo addebito oppure ricevuta di pagamento dell'effetto;
 - Pagamenti con assegno bancario non trasferibile: si accettano dietro presentazione di fotocopia dell'assegno, nel quale siano riportati gli estremi della fattura pagata, unitamente alla lista dei movimenti/estratto conto del traente;
 - Pagamenti certificati da soggetti quali poste/banca/comune ed altri enti pubblici: si richiede la ricevuta rilasciata dall'Ente o dall'Istituto di credito

ARTICOLO 4 – ENTITA' DEL CONTRIBUTO

1. L'intervento della Camera di Commercio consiste in un contributo a fondo perduto pari al 30% delle spese di cui al precedente articolo 3, al netto di Iva, con un massimale di € 1.500,00 per ciascuna impresa richiedente ed un minimo di spese ammissibili di € 4.000,00.
2. Alle imprese in possesso del rating di legalità verrà riconosciuta una premialità di € 100,00, nel limite del 100% delle spese ammissibili, e nel rispetto dei pertinenti massimali relativi agli aiuti de minimis di cui al successivo articolo 9.
3. I contributi saranno erogati applicando la ritenuta del 4% prevista dall'articolo 28, comma 2 del DPR 29.09.1973, n. 600.
4. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di rifinanziare l'intervento o di chiudere i termini per la presentazione delle domande in caso di esaurimento anticipato delle risorse.

ARTICOLO 5 – MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Le richieste di contributo dovranno essere presentate a partire dalle ore 9.00 del 11.04.2023 e fino al 31.07.2023, salvo chiusura anticipata del disciplinare per esaurimento dei fondi disponibili. La comunicazione relativa all'eventuale esaurimento dei fondi verrà pubblicata sul sito Internet della Camera di Commercio di Firenze: www.fi.camcom.gov.it.
2. Le domande di contributo, redatte utilizzando la modulistica pubblicata sul sito camerale, dovranno essere sottoscritte dal legale rappresentante (corredate dal documento di identità nel caso in cui non siano firmate digitalmente) e inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it.
3. L'impresa dovrà trasmettere, in allegato al modulo di domanda, il preventivo di spesa emesso dall'organismo SOA autorizzato dall'ANAC.
4. Saranno considerate irricevibili e quindi escluse le domande prive di sottoscrizione (cioè mancanti della firma digitale o della firma autografa oppure della copia del documento di identità).
5. La Camera di Commercio è esonerata da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato ricevimento della domanda per disguidi tecnici.



Camera di Commercio
Firenze

dal 1770 la casa delle imprese

ARTICOLO 6 – AMMISSIBILITA' AL CONTRIBUTO

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un esame preliminare delle istanze pervenute seguendo l'ordine cronologico di invio per valutare che i soggetti richiedenti siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente disciplinare.
2. Le domande regolari rispetto ai requisiti di cui all'articolo 2 e complete di tutti i documenti richiesti al precedente articolo 5 saranno ammesse fino ad esaurimento dei fondi stanziati.
3. I relativi contributi verranno concessi con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall'invio della domanda. Tale concessione sarà comunque subordinata alla verifica della regolarità contributiva (DURC) in sede di rendicontazione e liquidazione del contributo.
4. Nel caso di domande irregolari, che non rispondano ai requisiti di cui all'articolo 2 del presente disciplinare e/o mancanti della documentazione di cui all'articolo 5, l'ufficio preposto invierà per pec, entro il termine di 60 giorni dall'invio della domanda, richiesta di integrazione/regolarizzazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990).
5. La mancata presentazione entro i termini suddetti della documentazione richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale. L'istanza sarà rigettata ed archiviata con provvedimento dirigenziale.
6. Fermo restando quanto previsto al punto 4, l'ufficio preposto potrà chiedere per le vie brevi, chiarimenti istruttori sui documenti presentati e, nel caso l'impresa non provveda all'invio dei medesimi, l'ufficio rinoverà per pec la richiesta, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990). La mancata risposta a tale richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale, pertanto l'istanza sarà rigettata e archiviata con provvedimento dirigenziale.
7. Le domande pervenute che non potranno beneficiare del contributo a causa dell'esaurimento dei fondi stanziati, saranno poste in lista di attesa in base all'ordine cronologico. In caso di nuovo stanziamento a favore dell'iniziativa o di ulteriori risorse rese disponibili, l'ufficio provvederà ad istruirle con le stesse modalità sopra riportate non oltre il 31.12.2023.

ARTICOLO 7 – MODALITA' E TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE

1. Le imprese ammesse al contributo dovranno trasmettere, entro 90 giorni dalla data del provvedimento di ammissibilità di cui al precedente articolo 6, il modulo per la rendicontazione delle spese sostenute sottoscritto dal legale rappresentante (corredato dal documento di identità nel caso in cui non sia firmato digitalmente) all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it
2. Al modulo di rendicontazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:
 - a. fatture elettroniche relative al rilascio dell'attestazione SOA in formato xml emesse a partire dall'01.01.2023;
 - b. copia delle quietanze di pagamento delle suddette fatture;
 - c. copia dell'attestazione SOA rilasciata dall'organismo SOA autorizzato dall'ANAC
3. Saranno considerate irricevibili i moduli di rendicontazione privi di sottoscrizione (cioè mancanti della firma digitale o della firma autografa oppure della copia del documento di identità).
4. Qualora l'impresa non sia in grado di produrre la documentazione sopra indicata entro il termine stabilito al comma 1 del presente articolo potrà richiedere una proroga di 30 giorni per l'invio della medesima inviando una apposita comunicazione all'indirizzo di posta elettronica certificata cciaa.firenze@fi.legalmail.camcom.it.
5. L'impresa che, scaduto il termine di cui al comma 1 del presente articolo, non provveda all'invio della rendicontazione o della richiesta di proroga, verrà considerata rinunciataria del contributo e l'ufficio



**Camera di Commercio
Firenze**

dal 1770 la casa delle imprese

competente procederà con la revoca del medesimo e l'archiviazione della domanda con provvedimento dirigenziale.

ARTICOLO 8 – LIQUIDAZIONE ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

1. La Camera di Commercio di Firenze effettuerà un'istruttoria delle rendicontazioni pervenute al fine di valutare che i soggetti richiedenti abbiano mantenuto il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 del presente disciplinare e che la documentazione trasmessa sia conforme a quanto previsto dai precedenti articoli 3 e 7.
2. Alle domande regolari rispetto alle verifiche effettuate verranno liquidati i relativi contributi con provvedimento del dirigente competente entro 60 giorni dall'invio della rendicontazione.
3. Nel caso di domande irregolari, che non rispondono ai requisiti di cui all'articolo 2 del presente disciplinare e/o mancanti della documentazione di cui all'articolo 7, l'ufficio preposto invierà per pec, entro il termine di 60 giorni dall'invio della domanda, richiesta di integrazione/regolarizzazione alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990).
4. La mancata presentazione entro i termini suddetti della documentazione richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale e l'ufficio competente procederà con la revoca del contributo e l'archiviazione della domanda con provvedimento dirigenziale.
5. Fermo restando quanto previsto al punto 3, l'ufficio preposto potrà chiedere per le vie brevi, chiarimenti istruttori sui documenti presentati e, nel caso l'impresa non provveda all'invio dei medesimi, l'ufficio rinoverà per pec la richiesta, alla quale l'impresa dovrà rispondere entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della stessa (ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/1990). La mancata risposta a tale richiesta, senza giustificato motivo, deve intendersi quale rinuncia al contributo camerale e l'ufficio competente procederà con la revoca del contributo e l'archiviazione della domanda con provvedimento dirigenziale.
6. L'erogazione del contributo sarà effettuata in base alle disponibilità di cassa della Camera di Commercio.

ARTICOLO 9 – ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI (DURC)

1. La liquidazione dei contributi di cui al precedente articolo 8, comma 3, sarà subordinata, senza eccezioni, alla verifica della regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali (DURC) del soggetto beneficiario.
2. L'ufficio competente verificherà attraverso la piattaforma online dell'INPS la regolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali relativa all'impresa e, in caso di società di persone, ai soci.
3. Qualora dalla verifica effettuata emerga un DURC non regolare, l'ufficio competente invierà per pec una comunicazione, ai sensi dell'articolo 10 bis della L. 241/90, per informare l'impresa della revoca dell'ammissibilità del contributo e della relativa archiviazione dell'istanza, senza alcuna possibilità di successive regolarizzazioni.

ARTICOLO 10 – NORMATIVA EUROPEA DI RIFERIMENTO E CUMULO

1. Gli aiuti di cui al presente disciplinare sono concessi in regime "de minimis", ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di stato (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L. 352 del 24.12.2013). La Camera di Commercio si riserva ogni facoltà di accertamento in proposito.
2. Le agevolazioni di cui al presente disciplinare non sono cumulabili con altre concesse allo stesso titolo e per le stesse finalità dallo Stato e da altri Enti Pubblici.



**Camera di Commercio
Firenze**

dal 1770 la casa delle imprese

ARTICOLO 11 – OBBLIGHI DELLE IMPRESE BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI

1. I soggetti beneficiari del contributo camerale sono obbligati, pena decadenza totale dell'intervento finanziario:
 - a. al rispetto di tutte le condizioni previste dal disciplinare;
 - b. a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal disciplinare e dagli atti da questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
 - c. a segnalare l'eventuale perdita, prima della concessione del contributo, del rating di legalità

ARTICOLO 12 – CONTROLLI

1. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi necessari ad accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente disciplinare.

ARTICOLO 13 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

1. Il contributo sarà revocato nei seguenti casi:
 - a. mancata presentazione della rendicontazione o di richiesta di proroga entro i termini stabiliti dal disciplinare (come previsto all'articolo 7, comma 5);
 - b. mancato mantenimento in fase di rendicontazione, da parte dell'impresa beneficiaria del contributo concesso, dei requisiti di partecipazione previsti dall'articolo 2 o mancanza della documentazione richiesta dall'articolo 7 (come previsto all'articolo 8, commi 4 e 5),
 - c. irregolarità degli adempimenti previdenziali e assistenziali - DURC (come previsto all'articolo 9).
 - d. rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell'ottenimento del contributo;
 - e. impossibilità di effettuare i controlli di cui all'articolo 12 per cause imputabili al beneficiario,
 - f. esito negativo dei controlli di cui all'articolo 12.
2. In caso di revoca del contributo, le eventuali somme erogate dalla Camera di Commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.

ARTICOLO 14 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi della L. 07.08.1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Costanza Ceccarini.

ARTICOLO 15 – RICORSO GERARCHICO

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 del Regolamento camerale per la concessione dei contributi, avverso i provvedimenti dirigenziali di rigetto e archiviazione potrà essere esperito ricorso gerarchico al Segretario Generale della Camera di Commercio di Firenze entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.



**Camera di Commercio
Firenze**

dal 1770 la casa delle imprese